



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari

letti gli atti del procedimento n. 7739/09 R.G. P.M.- n. 15233/09 R.G. G.I.P. nei confronti di:

DI PIETRO Antonio, nato a Montenero di Bisaccia il 2/10/50;  
MURA Silvana, nata a Chiari il 22/7/58;  
in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 640-626-479-489 cp;

vista la richiesta di archiviazione presentata dal p.m.;

letta l'opposizione presentata dalla persona offesa;

premessò

che, come risulta dal tenore letterale dell'atto di opposizione sottoscritto dal DI DOMENICO, questi, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal pm, chiede: "rimettere gli atti del procedimento per la prosecuzione delle indagini, per l'accertamento della verità quale presupposto essenziale del giusto processo, e migliore valutazione dell'ipotesi di reato denunciato della diffamazione a mezzo stampa, della calunnia in pubblico consesso finalizzata alla frode ed al danno altrui nella vita di relazione, nonché la lesione dei diritti derivanti ai membri dell'assemblea per la mancata o incompleta informazione ai soci IDV sui fatti denunciati";

che, pur prescindendosi da ogni considerazione in ordine alla difficile individuazione delle norme incriminatrici cui, in quelle conclusioni, ha inteso riferirsi il DI DOMENICO, non può omettersi di segnalare come, secondo la lettera dell'art. 410 cod. proc. pen., l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa deve ritenersi inammissibile là dove, come nel caso di specie, risulti carente della indicazione dei mezzi di prova di cui si intende sollecitare l'espletamento;

che, pertanto, l'opposizione proposta dal DI DOMENICO può essere letta, unicamente, come una sollecitazione rivolta all'ufficio ad avvalersi dei poteri di controllo attribuitigli in ordine alla valutazione della richiesta di archiviazione avanzata dal pm;

considerato

che la insolita mole della denuncia-querela proposta dal DI DOMENICO, la narrazione non sempre comprensibile dei fatti di cui questi si duole non consentono, in alcun modo, di esemplificarne il contenuto alla cui integrale lettura, pertanto, deve farsi, necessariamente, rinvio;

che, non diversamente da quanto argomentato dal pm nella sua richiesta di archiviazione, va sottolineato come la gran parte dei fatti, non senza fatica, enucleabili dalla denuncia-querela del DI DOMENICO sono stati oggetto di dettagliata valutazione nel provvedimento con il quale altro gip presso questo tribunale, in data 14/3/08, rigettando l'opposizione proposta dalla pretesa persona offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento iscritto a carico del DI PIETRO ai nn. 81/07 rg NR-4620/07 rg GIP (vedi fogli da 86 a 112);

che, pertanto, senza inutili ripetizioni meramente verbali, dovendosi ritenere richiamate per relationem le argomentazioni svolte in quel provvedimento, deve, senz'altro, escludersi che, con riferimento agli avvenimenti già valutati da questo ufficio, possano essere sostenute in giudizio eventuali accuse per i pretesi delitti di truffa contrattuale; falso ideologico; appropriazione indebita o riciclaggio; truffa in danno dello Stato; uso di atto falso per i quali risulta iscritto il presente procedimento;

che, del resto, la coincidenza tra i fatti narrati nella querela depositata dal DI DOMENICO il 13/2/09 e quelli esaminati nel richiamato, precedente provvedimento di archiviazione trova conferma nello stesso, ultimo scritto della pretesa persona offesa là dove, non senza difficoltà di lettura, il predetto DI DOMENICO sembra lamentarsi di pretesi errori di valutazione in cui sarebbero incorsi il pm ed il gip nel ritenere prive di rilevanza penale le condotte da lui addebitate al DI PIETRO ed alla MURA;

che, sempre a riprova del convincimento sopra espresso, vale, altresì, segnalare come lo stesso DI DOMENICO, facendo richiamo ad un istituto di difficile comprensione, qualifica il suo scritto "denuncia-esposto-querela ovvero istanza di revisione processuale";

che, in conclusione, non potendosi esercitare da parte di questo giudice alcun controllo sul contenuto del precedente provvedimento di archiviazione, nessuna rilevanza penale può essere attribuita ai fatti coperti dall'ordinanza di archiviazione emessa nell'ambito del richiamato procedimento iscritto ai nn. 81/07 rg NR-4620/07 rg GIP;

che, come evidenziato dal pm, con riferimento ai fatti nuovi, non senza difficoltà enucleabili dalla confusa narrativa del DI DOMENICO, e, segnatamente, con riguardo alla presunta offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica; alla riferita donazione ad opera della contessa BORLETTI; alle pretese, false

dichiarazioni rese a scopi difensivi dal DI PIETRO, non è dato enucleare condotte di rilievo penale riconducibili nel paradigma di specifiche norme incriminatrici;

che, dunque, anche con riferimento a quelle, ulteriori doglianze del DI DOMENICO non resta che disporre, senza l'inutile svolgimento di ulteriori attività processuali, l'archiviazione del procedimento;

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile l'opposizione proposta da DI DOMENICO Mario avverso la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal p.m..

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al p.m..

Autorizza ex art. 116 cod. proc. pen. il rilascio di copie degli atti per gli usi consentiti alle parti interessate.

Roma, 26/5/09.

Il giudice

Maurizio Silvestri

*Maurizio Silvestri*

Depositato in cancelleria il 26 MAG. 2009

*[Signature]*  
CANCELLERIA  
Salvatore Gatto



PER PRESA VISIONE  
RINUNCIA ALLA NOTIFICA  
PER ANTONIO DI PIETRO E PER IL DIFENSORE  
ROMA 24/06/2009

*[Signature]*